

ALLEGATO B

DETERMINAZIONE DEL COFINANZIAMENTO AMMISSIBILE

1. PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO

L'importo di cofinanziamento è pari al **30%** del costo convenzionale, come successivamente determinato ed è destinato a concorrere alla copertura dei costi relativi all'acquisto dell'area e/o dell'immobile, le spese tecniche, le eventuali opere di urbanizzazione primaria strettamente necessarie e agli allacciamenti.

2. MODALITÀ DI CALCOLO DEL COFINANZIAMENTO

Il cofinanziamento è parametrato sulla scorta di valori convenzionali riferiti ai costi di costruzione e sulla scorta di superfici dimensionali ritenute riconoscibili per il cofinanziamento.

Costi convenzionali

I valori convenzionali riferiti ai costi di costruzione, denominati "costi convenzionali", sono suddivisi per fasce di classificazione in relazione ai diversi valori delle aree e degli immobili riscontrabili all'interno del Comune di Milano e negli altri Comuni sedi di università.

La classificazione adottata ed i relativi costi al mq sono i seguenti:

Tab. 1 - CLASSIFICAZIONE COMUNI	COSTI CONVENZIONALI al mq
CLASSE A Comune di Milano: zone da 1 a 4 secondo gli accordi territoriali di Milano in vigore per la stipula di contratti di locazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98	€ 1.637
CLASSE B Comune di Milano – zone da 5 a 9 secondo gli accordi territoriali di Milano in vigore per la stipula di contratti di locazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98	€ 1.360
CLASSE C Altri Comuni	€ 1.234

Superfici utili riconoscibili

Per la redazione del progetto e del calcolo del cofinanziamento si è individuata per ciascuna tipologia edilizia la superficie adeguata, in termini prestazionali, ad ospitare un determinato numero di persone; questa superficie è chiamata "superficie utile riconoscibile" (s.u.r.).

Le superfici utili riconoscibili sono da considerarsi massime ammissibili ai fini del calcolo del cofinanziamento, e minime inderogabili ai fini della redazione di ciascun progetto.

Le superfici utili (superficie di pavimento delle tipologie edilizie di cui al paragrafo 9 misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle soglie di passaggio, dei vani e degli sguinci di porte e finestre) di progetto non potranno essere in alcun caso inferiori alle superfici utili riconoscibili.

Le superfici utili riconoscibili sono fissate nelle seguenti tabelle:

Tab. 2 - Tipologia a camere	s.u.r. (mq)
Camera singola - Composizione posto alloggio (posto letto + posto studio)	12
Camera doppia - Composizione posto alloggio (posto letto + posto studio)	18
Servizio igienico	4
Cucina e pranzo comune	5 + 2 per ogni persona oltre la seconda
Altre superfici(*)	fino a un massimo di: + 50% della somma

	delle precedenti
--	------------------

Tab. 3 - Tipologia a minialloggi	
Numero utenti	S.u.r. (mq)
1	28
2	38
Altre superfici (*)	fino a un massimo di: +30% S.u.r.

Tabella 4 - Tipologia ad appartamento	
Numero utenti	S.u.r. (mq)
3	55
4	77
5	89
6	99
7	115
8	125
Altre superfici (*)	fino a un massimo di: +30% S.u.r.

(*) Per altre superfici si intendono le superfici utili di spazi per attività di lettura e soggiorno, di riunione, di pulizia e di cura degli indumenti e/o della persona, gestionali e amministrative. Sono inoltre da considerare quelle relative agli elementi spaziali destinati alle funzioni di accesso, di accoglienza e di collegamento tra aree funzionali e i locali tecnici.

Determinazione della misura del cofinanziamento

Il cofinanziamento ammissibile sarà calcolato nella misura del 30% del prodotto tra superficie utile riconoscibile e costo convenzionale.

Rispetto al cofinanziamento ammissibile e alle superfici ammissibili a finanziamento previste dal progetto preliminare in fase di richiesta di erogazione del cofinanziamento, sono ammesse variazioni quantitative delle superfici utili effettive rispetto a quelle indicate in sede di presentazione della domanda, purché le stesse siano prodotte unicamente da necessarie varianti distributive; in ogni caso non verranno riconosciuti incrementi della superficie ammessa a cofinanziamento rispetto a quella dichiarata in sede di presentazione della domanda, ma solo decrementi entro il limite del 10%; il mancato rispetto dei limiti in decremento determinerà l'automatica decadenza del finanziamento per mancato raggiungimento del prodotto dichiarato.